

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5012 del 17/09/2024
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO COLTIVAZIONI AGRICOLE COMUNI: CASTELLO D'ARGILE, SALA BOLOGNESE CORSO D'ACQUA: FIUME RENO TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA FORTINI GIANNI CODICE PRATICA N. BO12T0047/24VR
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5130 del 11/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO COLTIVAZIONI AGRICOLE

COMUNI: CASTELLO D'ARGILE, SALA BOLOGNESE

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO

TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA FORTINI GIANNI

CODICE PRATICA N. BO12T0047/24VR

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali; Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza della dirigente in caso di assenza o di impedimento;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e

delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2024/110630 del 17/06/2024 pratica n. BO12T0047/24VR presentata dall'Azienda Agricola Fortini Gianni con sede legale a Castello d'Argile in Via Bisana Inferiore n.1 C.F. FRTGNN59t18C185G nella persona del titolare, con cui viene richiesto il rinnovo con variante in aumento di concessione di occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole lungo il Fiume Reno in golena e sfalcio argini, nei Comuni di Castello d'Argile e Sala Bolognese rilasciata con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 1612 del 26/02/2013 e successiva determinazione Arpae n.992 del 01/03/2021 (pratica BO12T0047/19RN01) con scadenza 31/12/2026;

Verificato che la variazione richiesta a rinnovo riguarda l'aumento della superficie utilizzata a sfalcio per ha complessivi di Ha 10,11 (di cui 2.88 ha di argine e 7.23 ha in golena) in corrispondenza dell'area Foglio 8 mappali 7, 11, 12, 13, 14 del Comune di Sala Bolognese;

Dato atto che in data 16/07/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad "uso agricolo in golena e sfalcio argini" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.255 in data 31/07/2024 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto dell'autorizzazione idraulica del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno acquisita agli atti in data 26/07/2024 con il prot. n. PG/2024/137523, che è espressa in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, di cui si richiamano le seguenti precisazioni:

- sono confermate le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione regionale n.1612 del 26/02/2013;

- in destra idraulica in sommità arginale è presente una pista ciclopedonale (Ciclovia del Reno - ciclovia regionale ER19) gestita dall'Unione dei Comuni che interessa la concessione in oggetto per una lunghezza di circa 2,8 km e per una larghezza di 4 metri e che pertanto, nel calcolo del canone della concessione devono essere scalati 1,12 ha occupati dalla pista ciclopedonale, per cui si rilascia il nullaosta per le aree soprariportate, ad esclusione dell'area interessata dalla pista;

ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- quota parte del canone 2024 rideterminato, per importo di € **1.092,93=**;
- adeguamento del deposito cauzionale per un importo di € **1.373,95=**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 11/09/2024 (assunta agli atti al prot.PG/2024/163354 del 11/09/2024);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Fortini Gianni con sede legale a Castello d'Argile in Via Bisana Inferiore n.1 C.F. FRTGNN59t18C185G nella persona del titolare , il rinnovo con variante in aumento di concessione di occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso coltivazioni agricole lungo il Fiume Reno di complessivi ha 23,64 in golena ed ha 15,71 a sfalcio argini, nei Comuni di Castello d'Argile Foglio 22 mappali 76, 61, 64, 70, 75, 60, 6; Foglio 21 mappali 3, 4, 12, 30, 32, 33, 31, 28, 176, 179, 175, 172, 34 e Sala Bolognese al Foglio 7 mappali 24, 25, 27, 28, 26, 29, 197, 199; Foglio 8 mappali 7, 11, 12, 13, 14, Foglio 9 mappali 184, 187, 48, 186 ; Foglio 15 mappali 16, 17, 18, 47, 4, 15, 30, 33, 39; e rilasciata con determinazione della Regione Emilia Romagna n. 1612 del 26/02/2013 e successiva determinazione Arpae n.992 del 01/03/2021;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2029** ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nel disciplinare tecnico della determinazione regionale n.1612 del 26/02/2013 oggetto di rinnovo (proc. B012T0047);

- nel nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno e acquisita agli atti in data 26/07/2024 con il prot. n. PG/2024/137523, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**Allegato 1**);

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "uso agricolo sfalcio argini e in golena" calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è

rideterminato in € 3.095,71= per l'anno 2024, di cui è dovuto l'importo di € 1.092,93= versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € 3.095,71=, corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 1.721,76=, in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di € 1.373,95= ed è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale** che andrà effettuata a cura del Concessionario entro 20 giorni dalla sua adozione, poiché l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi degli art. 2 e 5, d.P.R. 131/1986. Il concessionario

dovrà restituire a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi dell'avvenuta registrazione;

10) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile,

per gli aspetti di competenza;

13) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dall'Azienda Agricola Fortini Gianni con sede legale a Castello d'Argile in Via Bisana Inferiore n.1 C.F. FRTGNN59t18C185G nella persona del titolare

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno

Comuni: Castello d'Argile Foglio 22 mappali 76, 61, 64, 70, 75, 60, 6; Foglio 21 mappali 3, 4, 12, 30, 32, 33, 31, 28, 176, 179, 175, 172, 34 e Sala Bolognese al Foglio 7 mappali 24, 25, 27, 28, 26, 29, 197, 199; Foglio 8 mappali 7, 11, 12, 13, 14; Foglio 9 mappali 184, 187, 48, 186 ; Foglio 15 mappali 16, 17, 18, 47, 4, 15, 30, 33, 39;

Concessione per: coltivazioni agricole in golena ha 23,64 e sfalcio argini ha 15,71 con l'esclusione della superficie occupata dalla pista ciclabile ha 1,12;

Pratica n. BO12T0047/24VR

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre

Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2029** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute:

- nel Disciplinare Tecnico della determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 1612 del 26/02/2013 oggetto di rinnovo (proc. B012T0047),
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno e acquisita agli atti in data 26/07/2024 con il prot. n. PG/2024/137523, e trasmessa al titolare in allegato al presente atto (**Allegato 1**);

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA
ING. DAVIDE PARMEGGIANI

Spett.le

ARPAE
SAC BOLOGNA
aoobo@cert.arpa.emr.it

inviato tramite PEC

e p.c. Spett.Le

Az. Agr. Fortini Gianni
giannifortini@pec.it

Oggetto: Autorizzazione idraulica per il rinnovo con variante della concessione di occupazione demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio in argine e golena lungo il corso d'acqua Fiume Reno nei Comuni di Sala Bolognese e Castello d'Argile, intestata all'Azienda Agricola Fortini Gianni (Procedimento BO12T0047/24VR).

In relazione alla richiesta di nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904, assunta al Prot. n° 11/07/2024.0046125.E, per il rinnovo con variante di una concessione per l'occupazione demaniale ad uso sfalcio, corso d'acqua Fiume Reno nei Comuni di Sala Bolognese e Castello d'Argile: Visto che all'Azienda Agricola Fortini Gianni è stata concessa dal 26/02/2013 (proc. BO12T0047) l'area demaniale ad uso coltivazioni agricole lungo il fiume Reno, di complessivi ha 16,41 in golena e ha 13,95 a sfalcio argini, identificata catastalmente come segue: Comune di Castello d'Argile:

- Foglio 22 mappali 76, 61, 64, 70, 75, 60, 6
- Foglio 21 mappali 3, 4, 12, 30, 32, 33, 31, 28, 176, 179, 175, 172, 34

Comune di Sala Bolognese:

- Foglio 7 mappali 24, 25, 27, 28, 26, 29, 197, 199
- Foglio 9 mappali 184, 187, 48, 186
- Foglio 15 mappali 16, 17, 18, 47, 4, 15, 30, 33, 39

Viale della fiera 8 tel 051 527 4530 / 4590
40127 Bologna fax 051 527 4315
Viale Cavour, 77 tel 0532 218811
44121 Ferrara fax 0532 210127

stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it;
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno DP			5685	650	20				Fasc.	2019	256

Visto il rinnovo (proc. BO12T0047/19TRN01) rilasciato in data 01/03/2021 con scadenza il 31/12/2026.

Vista la richiesta di rinnovo con variante della concessione (proc. BO12T0047/24VR) in cui l'Azienda Agricola Fortini Gianni chiede il rinnovo della precedente concessione e l'aggiunta di altre aree demaniali in sinistra idrografica ad uso sfalcio, per un totale di 10,11 ha (di cui 2,88 ha di argine e 7,23 ha in golena) identificata catastalmente: Comune di Sala Bolognese:

- Foglio 8 mappali 7, 11, 12, 13, 14

Richiamata la D.G.R. n. 2363/2016, allegato A, punto 3, in merito alla possibilità di confermare la propria precedente pronuncia per le domande di rinnovo di concessioni;

Viste le prescrizioni tecniche contenute nella concessione demaniale n. 1612 del 26/02/2013 e preso atto che l'utilizzo dell'area risulta essere invariato rispetto al precedente titolo concessorio;

Valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato,

si rilascia il nullaosta idraulico sia per il rinnovo della concessione che per la variante richiesta.

Per entrambe si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico allegato alla Determinazione n. 1612 del 26/02/2013.

Si fa presente, inoltre, che in destra idraulica prevalentemente in sommità arginale è presente una pista ciclopedonale (Ciclovía del Reno – ciclovía regionale ER19) gestita dall'Unione dei Comuni. Tale pista interessa la concessione in oggetto per una lunghezza di circa 2,8 km e per una larghezza di 4 metri (vedi Figura 1). Pertanto, nel calcolo del canone della concessione devono essere scalati 1,12 ha occupati dalla pista ciclopedonale.

In conclusione, si rilascia il nullaosta all'Azienda Agricola Fortini Gianni per le aree soprariportate, ad esclusione dell'area interessata dalla pista ciclopedonale.



Figura 1

Per informazioni o chiarimenti riguardanti il procedimento è possibile rivolgersi al funzionario di questo Servizio dott. geol. Paolo Luciani (paolo.luciani@regione.emilia-romagna.it). dott. geol. Enrico Mazzini (enrico.mazzini@regione.emilia-romagna.it).

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Servizio
(Davide Parmeggiani)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.